



Regione Lombardia

DECRETO N. 7969

Del 07/06/2022

Identificativo Atto n. 659

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022-2023, AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTO l'art. 25 bis della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008";

VISTA la D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";



Regione Lombardia

VISTA la D.G.R. n. 1873 del 23 maggio 2014 "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi";

VISTA la D.G.R. n. 5928 del 30 novembre 2016 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. 16 novembre 2021 n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR 29 marzo 2021 n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano";

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Pavia (n. 8132 del 13 luglio 2006);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova (n. 12027 del 25 novembre 2010);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese (n. 8788 del 5 ottobre 2012);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo (n. 4400 del 27 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Monza e Brianza (n. 4562 del 30 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Milano (n. 5083 del 12 giugno 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della



Regione Lombardia

Provincia di Como (n. 7539 del 6 agosto 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona (n. 1406 del 9 febbraio 2006 e n. 217 del 17 gennaio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi (n. 3908 del 10 maggio 2013 e n. 4002 del 14 maggio 2014);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza delle Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia (n. 14829 del 30 novembre 2020);

VISTA l'Istanza di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale 2022-2023, inviata da Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima in data 6 maggio 2022 (Prot. n. T1.2022.0035127);

DATO ATTO che l'Istanza di Valutazione di Incidenza e la relativa documentazione sono state pubblicate sul Sistema Informativo per la Valutazione di Incidenza (SIVIC), ai termini dell'art. 25bis c.8bis della l.r.86/83, in data 6 maggio 2022;

PRESO ATTO che:

- la L.R. n. 17 del 2 agosto 2004 "Calendario venatorio regionale" definisce i contenuti ai sensi dei quali vengono approvati i provvedimenti specifici e validi annualmente in ogni territorio provinciale, nonché i provvedimenti relativi alla eventuale riduzione del prelievo di determinate specie in relazione al loro stato di conservazione e le eventuali giornate integrative per l'esercizio della caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre;
- la L.R. n. 17 del 2 agosto 2004 definisce l'intervallo temporale, mensile, giornaliero e orario, entro cui è possibile praticare attività venatoria. In particolare:
 - l'art. 1, comma 1 stabilisce che "La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo"; il comma 2 precisa che "Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto"; ai successivi commi



Regione Lombardia

da 3 a 7 dell'art. 1, viene rimandata alle singole province la possibilità di adottare provvedimenti per la modifica delle giornate e periodo di caccia relativamente all'anticipazione (subordinata all'ottenimento del parere dell'ISPRA) o posticipazione/riduzione per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale;

- l'art. 2 definisce il carniere giornaliero ponendo limiti specie-specifici a garanzia della tutela dello status delle popolazioni della fauna cacciabile. In particolare, al comma 1 viene indicato che “Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria [...]”; il comma 2 specifica che “L'allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.”;
- l'art. 3 identifica le specie cacciabili e i corrispondenti periodi di caccia. In particolare:
 1. dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora selvatica; il comma 1 bis dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. n) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) prevede che dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia sia consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica;
 2. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;
 3. dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre;
 4. dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo,



Regione Lombardia

- cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati;
5. dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio;
 6. il comma va inteso alla luce del comma 11 dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. o) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) che prevede che la caccia di selezione agli ungulati si svolga nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
 - a) camoscio, cervo e muflone: dal 1 agosto al 31 dicembre;
 - b) capriolo: dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
 - c) cinghiale: tutto l'anno.
 7. [...];
 8. le province, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

PRESO ATTO che in Lombardia le specie cacciabili sono:

- | | |
|--|---|
| 1. Allodola; | alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 2. Alzavola; | 14. Coniglio selvatico; |
| 3. Beccaccia; | 15. Cornacchia grigia; |
| 4. Beccaccino; | 16. Cornacchia nera; |
| 5. Camoscio (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE); | 17. Coturnice delle Alpi (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 6. Canapiglia; | 18. Fagiano; |
| 7. Capriolo; | 19. Fischione; |
| 8. Cervo; | 20. Folaga; |
| 9. Cesena; | 21. Frullino; |
| 10. Cinghiale; | 22. Gallinella d'acqua; |
| 11. Codone; | 23. Gallo forcello (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 12. Colombaccio; | 24. Gazza; |
| 13. Combattente (specie in Allegato I | |



Regione Lombardia

- | | |
|---|--|
| 25. Germano reale; | 37. Pernice bianca (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 26. Ghiandaia; | 38. Pernice rossa; |
| 27. Lepre bianca (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE); | 39. Porciglione; |
| 28. Lepre comune; | 40. Quaglia; |
| 29. Marzaiola; | 41. Starna (la sottospecie <i>Perdix perdix italica</i> è in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 30. Merlo; | 42. Tordo bottaccio; |
| 31. Mestolone; | 43. Tordo sassello; |
| 32. Minilepre; | 44. Tortora selvatica; |
| 33. Moretta; | 45. Volpe; |
| 34. Moriglione; | |
| 35. Muflone; | |
| 36. Pavoncella; | |

PRESO ATTO che ai fini della Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale vengono sottoposti a valutazione i documenti tecnici atti alla predisposizione delle integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla L.R. n. 17 del 2 agosto 2004, ovvero le disposizioni integrative al calendario, le determinazioni di riduzione del prelievo di determinate specie in ragione del loro stato di conservazione e le ulteriori determinazioni relative alle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, elaborate per le provincie lombarde ad esclusione della Provincia di Sondrio; la documentazione messa a disposizione comprende:

- Allegato 1: Bergamo;
- Allegato 2: Brescia;
- Allegato 3: Monza e Città Metropolitana;
- Allegato 4: Pavia- Lodi;
- Allegato 5: Valpadana (Cremona e Mantova);
- Allegato 6: Varese, Como e Lecco;
- Ungulati-galliformi;
- Calendario riduttivo;
- Documento tecnico giornate integrative da appostamento fisso;
- Studio di incidenza e relativi allegati;
- Parere ISPRA;

PRESO ATTO che nel periodo compreso tra il 18 e il 30 settembre 2022 è previsto, in accordo a quanto specificato negli Allegati da 1 a 6, che le seguenti specie ornitiche siano cacciabili solo nella forma da appostamento: alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia,



Regione Lombardia

cornacchia nera, gazza e ghiandaia;

PRESO ATTO che nelle disposizioni integrative dei territori di Milano, Pavia, Lodi, Como e Lecco è specificatamente previsto che la caccia in forma vagante a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia sia attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi sia consentita dall'1 fino al 20 gennaio. Nel territorio di Bergamo la caccia vagante, a eccezione della caccia alla volpe, è consentita nel mese di gennaio esclusivamente lungo determinati fiumi, sino a 50 metri dal battente dell'onda. Nel territorio di Brescia la caccia vagante è consentita nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate e nei laghi e corsi d'acqua specificatamente individuati e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda. Nel territorio di Cremona dal 01.01.2023, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei soli corsi d'acqua individuati. Nel territorio di Mantova dal 01.01.2023 la caccia vagante è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Per il territorio di Varese è indicato che la struttura AFCP Varese, Como e Lecco può vietare la caccia vagante a esclusione delle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, per le quali la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2023;

PRESO ATTO che per gli ungulati e galliformi il calendario prevede:

- ungulati poligastrici (e cinghiale limitatamente al periodo per la caccia di selezione) - la caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
 - camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
 - capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
 - cinghiale: tutto l'anno;
- per quanto concerne il cinghiale viene specificato che la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle



Regione Lombardia

modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e sulla base dell'azonamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". I piani di prelievo vengono approvati annualmente dai dirigenti degli Uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie;

- galliformi alpini - gli uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre;

PRESO ATTO che il Calendario riduttivo prevede:

- Moriglione – sospensione del prelievo;
- Moretta - sospensione del prelievo;
- Pavoncella - sospensione del prelievo;
- Combattente - sospensione del prelievo;
- Tortora selvatica – sospensione del prelievo;
- Allodola – prelievo dal 1 ottobre al 30 dicembre - riduzione del carniere a 10 capi giornalieri e 50 stagionali; è inoltre previsto che gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria debbano concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;
- Quaglia – dal 1 ottobre al 31 ottobre - riduzione del carniere a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- Alzavola, Canapiglia, Codone, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Porciglione - prelievo dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023;
- Beccaccia – prelievo dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023; carniere giornaliero di 2 capi; applicazione del protocollo meteo Beccaccia a tutela della specie nel caso di eventi climatici avversi;
- Tordo bottaccio, Merlo - prelievo dal 18 settembre al 31 dicembre 2022; carniere giornaliero di 30 capi; per il Merlo è previsto il prelievo nel mese di



Regione Lombardia

settembre solo da appostamento con 5 capi abbattibili per giornata di caccia;

- Tordo sassello, Cesena – prelievo dal 1° ottobre 2022 al 19 gennaio 2023;

PRESO ATTO che per quanto concerne le giornate integrative si prevede di:

- disporre giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo 1 ottobre – 30 novembre 2022, limitatamente ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia), Valpadana (solo Mantova) e UO Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza), suddivise come segue:
 - una giornata integrativa settimanale nei territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia e Varese-Como-Lecco (solo Lecco)
 - due giornate integrative settimanali nei territori di competenza delle strutture AFCP Varese-Como-Lecco (solo Varese e Como), Pavia-Lodi (solo Pavia), Valpadana (solo Mantova) e UO Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza);

PRESO ATTO che il Protocollo tecnico per la definizione di tempi e modi di intervento per la sospensione del prelievo venatorio della specie beccaccia *Scolopax rusticola* in occasione di eventi climatici avversi e per la sua riattivazione a cessazione dell'emergenza (meteo beccaccia) - "Protocollo gelo" - è stato approvato con Decreto n. 9133 del 5 luglio 2021;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ha preso in considerazione unicamente i siti localizzati in Lombardia, con l'esclusione dei siti localizzati completamente nella provincia di Sondrio e dei siti per cui vige il divieto di caccia su tutta la superficie ai sensi della normativa vigente.

I siti nei quali è consentita l'attività venatoria, in tutta o in parte della loro superficie, oggetto di analisi degli impatti da parte dello Studio di Incidenza sono pertanto i seguenti:

- IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- IT2010005 Monte Martica;
- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
- IT2010010 Brughiera del Vigano;
- IT2010011 Paludi di Arsago;
- IT2010012 Brughiera del Dosso;
- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;



Regione Lombardia

- IT2010015 Palude Bruschera;
- IT2010016 Val Veddasca;
- IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- IT2010018 Monte Sangiano;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2010501 Lago di Varese;
- IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- IT2020001 Lago di Piano;
- IT2020008 Fontana del Guercio;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2020010 Lago di Segrino;
- IT2020301 Triangolo Lariano;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030002 Grigna Meridionale;
- IT2030005 Palude di Brivio;
- IT2030008 Il Toffo;
- IT2030601 Grigne;
- IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
- IT2050001 Pineta di Cesate;
- IT2050002 Boschi delle Groane;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo;
- IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2060301 Monte Resegone;
- IT2060302 Costa del Pallio;
- IT2060304 Val di Scalve;
- IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche;
- IT2060506 Belviso Barbellino;



Regione Lombardia

- IT2070001 Torbiere del Tonale;
- IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
- IT2070003 Val Rabbia e Val Galinera;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070007 Vallone del Forcel Rosso;
- IT2070009 Versanti dell'Avio;
- IT2070010 Piz Olda - Val Malga;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070014 Lago di Pile;
- IT2070015 Monte Cas - Cima di Corlor;
- IT2070016 Cima Comer;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070019 Sorgente Funtani;
- IT2070020 Torbiere d'Iseo;
- IT2070021 Valvestino;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2070023 Belvedere - Tri Plane;
- IT2070301 Foresta di Legnoli;
- IT2070302 Val Caffaro;
- IT2070303 Val Grigna;
- IT2070401 Parco Naturale Adamello;
- IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080003 Garzaia della Verminesca;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080012 Garzaia di Gallia;
- IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
- IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
- IT2080301 Boschi del Ticino;
- IT2080501 Risaie della Lomellina;



Regione Lombardia

- IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po;
- IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po;
- IT2080703 Po di Pieve Porto Morone;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090004 Garzaia del Mortone;
- IT2090005 Garzaia della Cascina del Pioppo;
- IT2090006 Spiagge fluviali di Boffalora;
- IT2090007 Lanca di Soltarico;
- IT2090008 La Zerbaglia;
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT2090501 Senna Lodigiana;
- IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud;
- IT2090701 Po di San Rocco al Porto;
- IT2090702 Po di Corte S. Andrea;
- IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0017 Scolmatore di Genivolta;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0019 Barco;
- IT20A0020 Gabbioneta;
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
- IT20A0501 Spinadesco;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- IT20B0001 Bosco Foce Oglio;
- IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate;
- IT20B0006 Isola Boscone;
- IT20B0008 Paludi di Ostiglia;
- IT20B0009 Valli del Mincio;
- IT20B0010 Vallazza;
- IT20B0011 Bosco Fontana;
- IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- IT20B0016 Ostiglia;
- IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio;
- IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere;
- IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud;



Regione Lombardia

- IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza individua gli aspetti del Calendario e dei documenti attuativi che possono potenzialmente generare impatto su habitat e specie della Rete Natura 2000; lo Studio prende innanzitutto in considerazione il parere di ISPRA sia relativo alla stagione venatoria 2021-2022 sia 2022-2023 (Prot. ISPRA n. 18063 del 12 aprile 2021 e Prot. 17828 del 31 marzo 2022). Il parere ISPRA relativo al calendario 2022-2023 evidenzia i seguenti aspetti:

- apertura della caccia alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022) - l'Istituto ritiene più idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022;
- prelievo di Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia nel corso del mese di settembre – l'istituto ritiene che il prelievo vada previsto solo da appostamento. Inoltre, per il Merlo va previsto un contingente massimo di 5 capi per cacciatore per uscita;
- chiusura della stagione venatoria per Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello e uccelli acquatici – l'istituto ritiene che la data di chiusura della stagione venatoria debba essere fissate al 10 gennaio 2023 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) e al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli);
- Starna, Pernice rossa e Fagiano - ISPRA ritiene che il prelievo venatorio debba iniziare il 1 ottobre e non protrarsi oltre il 30 novembre 2022;
- Beccaccia - ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre; l'istituto valuta positivamente il sistema di sospensione del prelievo alla specie in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento; in merito al carniere ISPRA indica che sia previsto un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 2 e 20 capi per cacciatore;
- Colombaccio e Corvidi – l'Istituto ritiene che nel caso si preveda l'apertura al 18 settembre 2022, il termine della stagione venatoria vada fissato al 31 gennaio 2023 o, in caso di preapertura al 4 settembre 2022 occorre indicare la chiusura al 17 gennaio 2023 prevedendo la caccia solo da appostamento in settembre;
- Codone - in merito al carniere ISPRA indica che sia previsto un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore;
- caccia in forma vagante – ISPRA ritiene che tale forma di caccia non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre; possono tuttavia essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la



Regione Lombardia

- fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate;
- caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2023 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia - visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2023 a tali specie appare attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi;
 - giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre - l'Istituto evidenzia che può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2022 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Brianza (territorio provinciale di Lecco) mentre possono essere previste due giornate di caccia integrative nei territori di competenza delle strutture AFCP di Brianza (territorio provinciale di Monza), Insubria, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (solo Mantova);
 - Per quanto riguarda la Coturnice, si invita l'Amministrazione regionale ad attivare tutte le azioni previste nel "Piano di Gestione" approvato in data 15 febbraio 2018, non soltanto a quelle relative al prelievo venatorio;
 - attività venatoria sui mammiferi – l'Istituto osserva che:
 - è opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre 2022 per tutte le specie e quindi anche per i Lagomorfi;
 - per la Volpe siano seguite seguenti indicazioni:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dall'1 ottobre 2022;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio;
 - per gli ungulati è necessario periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse in accordo a quanto indicato nelle Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi;
 - disciplina dell'allenamento e addestramento cani - ISPRA ritiene che l'inizio dell'attività di addestramento cani il 20 agosto 2022 sia prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani; ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione



Regione Lombardia

negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono considerate valide anche per i cani di età non superiori ai 15 mesi;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza gli aspetti potenzialmente critici in accordo alle seguenti categorie di disturbo legate allo svolgimento dell'attività venatoria:

- contaminazioni da piombo e saturnismo;
- disturbo legato all'attività venatoria;
- disturbo legato all'attività cinofila;
- interferenza potenziale legata allo svolgimento di attività di caccia in braccata;
- uccisione diretta di esemplari appartenenti a specie cacciabili;
- uccisione involontaria di specie protette;

PRESO ATTO che rispetto alle possibili contaminazioni da piombo e saturnismo lo Studio di Incidenza ritiene che, allo stato attuale delle conoscenze e considerata la tipologia di armi maggiormente diffuse presso gran parte della popolazione venatoria regionale, i divieti e le limitazioni concernenti l'uso di munizionamenti in piombo nei siti Natura 2000 della Regione Lombardia risultino adeguati;

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo all'avifauna legato all'attività venatoria lo Studio di Incidenza ritiene che si debba prestare particolare attenzione ai siti eventualmente posti in corridoi di migrazione, colli di bottiglia e/o punti di hot spot per la migrazione e in siti caratterizzati da ambienti acquatici o dalla presenza di specie svernanti e/o residenti particolarmente sensibili al disturbo, valutando misure per ridurre l'impatto dell'attività venatoria; in merito ai mammiferi, il disturbo è ritenuto variabile a seconda delle specie coinvolte e dell'intensità dell'azione di caccia e merita attenzione se può coinvolgere specie d'interesse conservazionistico come, ad esempio, il lupo e l'orso;

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo legato all'attività cinofila lo Studio di Incidenza ritiene che le attività di allenamento e addestramento dei cani possano generare una perturbazione su uno spettro ampio di fauna selvatica, in particolar modo sulla fauna ornitica nidificante a terra (incluse specie di interesse comunitario) e migratori che sostano e si rifugiano tra l'erba, nonché sulle prede di vari rapaci. Lo Studio evidenzia tuttavia il fatto che nelle ZPS lombarde vige il divieto di "svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria" e che a livello di territori provinciali sono previsti limiti temporali e spaziali per l'addestramento dei cani, in



Regione Lombardia

particolare dove sono presenti garzaie e all'interno dei Siti Natura 2000;

PRESO ATTO che rispetto allo svolgimento della caccia in braccata lo Studio di Incidenza ritiene che tale attività, non selettiva, possa rappresentare un fattore di impatto potenzialmente significativo verso le specie faunistiche diverse da quelle per cui viene svolta l'attività (cinghiale). Lo Studio evidenzia tuttavia come la presenza in densità elevate del cinghiale abbia comprovate ricadute negative su habitat, specie avifaunistiche nidificanti a terra e anche sulle produzioni agricole. Pertanto, ritiene che lo svolgimento della caccia in braccata, purché adeguatamente programmata e pianificata, possa costituire una azione positiva a favore di tutti quei siti in cui si rileva un'eccessiva presenza del cinghiale;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in merito alla possibile uccisione involontaria di specie protette riporta quanto evidenziato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" cioè che ad oggi i cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti. Per tale motivo ritiene che il disturbo legato al rischio di confusione con le specie non cacciabili sia poco o nulla significativo per la tutela e la salvaguardia delle stesse, mentre ritiene molto più importante ed incisivo sostenere e incentivare corsi di formazione per preparare, aggiornare e sensibilizzare coloro che svolgono l'attività venatoria;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza fornisce quale base conoscitiva ed analitica il quadro riassuntivo delle prescrizioni vigenti all'interno dei siti della Rete 2000 oggetto di valutazione, indicando, per ciascun sito:

- Obblighi e divieti stabiliti da Misure generali di conservazione;
- Divieti delle Misure specifiche di conservazione;
- Regolamentazioni da Piani di Gestione;
- Limiti previsti nei provvedimenti attuativi provinciali;
- Prescrizioni di cui alla Valutazione di Incidenza di ciascun PFV provinciale;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza, al fine di valutare come l'attività venatoria possa interferire più o meno significativamente con lo stato di conservazione delle specie cacciabili, analizza come questo parametro sia variato dal momento della predisposizione del Piano Faunistico Venatorio (PFV) di ciascuna Provincia rispetto alla situazione attuale; lo Studio considera i parametri:

- le categorie SPEC per l'avifauna (Birdlife International);



Regione Lombardia

- lo stato di sicurezza delle specie secondo i dati del reporting art. 12 della Direttiva 2009/147/CE;
- le categorie della Lista Rossa Nazionale IUCN.

Ciascun parametro è stato valorizzato assegnando il valore maggiore alla categoria di maggior rischio o di peggiore stato di conservazione. Per valutare se, rispetto alla data in cui è stato redatto ciascun PFV, una specie abbia migliorato o peggiorato il suo stato di conservazione, è stata calcolata la differenza tra la sommatoria dei valori dei parametri sopra citati relativi all'anno di elaborazione del PFV e quelli scaturiti dagli attuali livelli di tutela; lo Studio considera che laddove il risultato risulti negativo la specie sia andata incontro ad un peggioramento del suo stato di conservazione. Per evidenziare situazioni locali particolari, a tale approccio analitico è stato affiancato un giudizio d'esperto che ha tenuto conto anche della variazione dei prelievi nel tempo.

Da tale approccio risulta che le specie maggiormente minacciate siano Codone, Marzaiola, Moriglione, Moretta, Starna, Pavoncella, Tortora selvatica, Coturnice delle Alpi, Pernice rossa, Combattente e Tordo sassello. Inoltre, lo Studio evidenzia come siano da considerare quali minacciate anche Folaga comune, Beccaccino e Allodola.

Lo Studio rileva come i documenti tecnici attuativi del Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/23 abbiano peraltro escluso dal prelievo: Moriglione, Moretta, Pavoncella, Combattente e Tortora selvatica;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come l'impatto esercitato dall'attività venatoria sulle specie cacciabili sia legato anche al periodo in cui queste tendono a riprodursi (disturbo arrecato dalla presenza umana e dall'azione di caccia o addestramento cani nelle fasi di corteggiamento e nidificazione, cova, allevamento della prole fino alla completa indipendenza dei giovani). Lo Studio valuta pertanto la sovrapposizione delle attività venatorie con i periodi riproduttivi di ciascuna delle specie cacciabili, tenendo in considerazione la normativa vigente sia a livello regionale sia quella vigente nei Siti Natura 2000.

Lo Studio evidenzia come la nidificazione di quasi tutte le specie ornitiche avvenga a partire da marzo, mentre la migrazione post-nuziale ha inizio a fine estate, prima dell'apertura della stagione venatoria. Considerando che all'interno delle ZPS non è consentita la preapertura della caccia, lo Studio esclude in generale l'interferenza con i periodi riproduttivi delle specie cacciabili.

Lo Studio analizza in maggiore dettaglio la fenologia di alcune specie o gruppi di specie, anche sulla base della letteratura scientifica disponibile. In particolare:

- Cesena - le valutazioni tecniche condotte da ISPRA nel 2021 indicano che la data di inizio della migrazione per la Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal documento relativo ai "Key



Regione Lombardia

Concepts" per cui la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio; studi condotti specificatamente in Lombardia indicano che il movimento della specie in allontanamento dalle zone di svernamento ha luogo tra la prima decade di febbraio e la prima decade di aprile con un picco tra la seconda e la terza decade di marzo;

- Tordo sassello - la specie non effettua intensi movimenti prenuziali e le migrazioni post nuziali sono piuttosto tardive aumentando nella seconda metà di dicembre; la specie abbandona l'Italia da metà febbraio, con picchi di movimento in marzo; lo Studio di Incidenza ritiene che la chiusura del prelievo al 19 gennaio per il Tordo sassello sia coerente con quanto riportato dalla letteratura scientifica;
- Altre specie - lo Studio sottolinea come tendenzialmente le specie ornitiche delle zone umide siano maggiormente suscettibili al disturbo venatorio. Per valutare la sensibilità delle specie lo Studio richiama la letteratura scientifica indicando:
 - specie non comuni delle zone umide come l'allodola e lo storno, per cui è improbabile che la perturbazione della caccia possa causare alcun tipo di impatto sulle popolazioni;
 - specie che sono tolleranti al disturbo e hanno un prelievo basso, come marzaiola, beccaccino comune, folaga, *Aythya* spp. per cui è poco probabile che il disturbo della caccia possa causare alcun tipo di impatto sulle popolazioni;
 - specie che sono sensibili al disturbo ma che comunque hanno un livello di prelievo basso, come *Anser* spp., fischione, pavoncella e colombaccio, per cui è poco probabile che la caccia determini una destabilizzazione delle popolazioni;
 - specie che hanno livelli di prelievo elevati, ma che tollerano piuttosto bene il disturbo venatorio, come beccaccia, merlo e tordo bottaccio, per cui vi è una buona capacità di resilienza delle popolazioni e adattamento al prelievo venatorio;
 - specie che presentano intolleranza intermedia ai disturbi e unitamente a prelievi elevati, come quaglia e tortora. La quaglia, tuttavia, è cacciata per un periodo relativamente breve all'inizio della stagione venatoria (dall'1/10 al 31/10) per cui la pressione si manifesta lontano sia dal successivo periodo riproduttivo sia, considerando il divieto di preapertura della caccia nei siti Natura 2000, dal periodo riproduttivo trascorso. Considerando poi che la stagione venatoria nel periodo inizio autunnale



Regione Lombardia

è più compensativa di quella che si svolge nel periodo invernale, anche per queste specie lo Studio prevede l'assenza di effetti significativi sulla popolazione. Il prelievo venatorio della tortora è invece sospeso per la stagione 2022/23.

Lo Studio di Incidenza ritiene che l'attività di caccia in forma vagante sia più impattante della caccia da appostamento fisso, pertanto sottolinea come i limiti temporali debbano venire definiti permettendo alla fauna di compensare gli effetti del disturbo e al contempo sia necessaria la sospensione della caccia durante i periodi di freddo prolungato, specialmente per gli uccelli acquatici e quelli che si foraggiano a terra. Il disturbo della caccia ha infatti maggiore impatto sulla sopravvivenza durante il tardo periodo invernale (gennaio), quando le riserve corporee raggiungono il punto più basso per le specie d'avifauna. Basandosi su tali presupposti, lo Studio ritiene che il rispetto delle Misure minime di conservazione di cui all'Allegato 1 della DGR 4429/15 e DGR 9275/09, nonché degli Obblighi e Divieti previsti sia dalle normative regionali concernenti lo svolgimento dell'attività venatoria sia a quelle previste dalla Misure specifiche di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 siano sufficientemente tutelanti.

Lo Studio sottolinea che il calendario venatorio 2022/23 anticipa la chiusura della caccia all'avifauna di zona umida al 19 gennaio.

Lo Studio evidenzia inoltre:

- Starna e Pernice rossa - il prelievo venatorio non deve protrarsi oltre il 30 novembre 2022 (con apertura alla terza domenica di settembre);
- Avifauna tipica alpina –tenendo in considerazione che la stagione venatoria non si sovrappone al periodo riproduttivo dell'avifauna alpina cacciabile e che nelle ZPS lombarde sono vigenti il divieto di caccia alla Pernice bianca e lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, le attività previste per la stagione venatoria 2022-2023 non costituiscono un disturbo significativo per le specie di galliformi alpini;
- Lepre bianca – la specie vede un peggioramento complessivo della condizione della specie, che è presente in genere con basse densità di popolazione in tutto l'areale. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale è stato recepito nel calendario ed è ritenuto accettabile sotto il profilo biologico e tecnico in quanto l'attività venatoria si svolge in piena compatibilità con il periodo riproduttivo della specie che va da febbraio ad aprile;
- Lepre comune e Coniglio- in funzione dell'assenza di interferenze tra il culmine medio dei periodi riproduttivi di tali specie con l'arco temporale in cui si svolge l'attività venatoria, vista anche la prolificità delle specie, non si ritiene che l'attività di caccia programmata per la stagione venatoria 2022-



Regione Lombardia

2023 possa avere ricadute significative sulla conservazione delle popolazioni;

- Cinghiale – il prelievo venatorio programmato costituisca un fattore favorevole al perseguimento delle misure di conservazione, anche in favore della conservazione di specie di avifauna nidificante a terra e habitat vulnerabili;
- Ungulati – la caccia di selezione agli ungulati si svolge sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. La specifica programmazione dei prelievi e la forma di caccia fa sì che non si possano manifestare interferenze con Obiettivi e Misure di conservazione per specie ed habitat dei siti Natura 2000 coinvolti;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come il potenziale disturbo dell'attività venatoria sulle specie di interesse comunitario, non cacciabili, sia legato prevalentemente alla potenziale perdita di siti di nidificazione, all'uccisione accidentale e ai possibili effetti indiretti dovuti al saturnismo e alla sottrazione di prede. Lo Studio riprende quanto già evidenziato per le specie cacciabili relativamente al divieto di preapertura dell'attività venatoria e del divieto di addestramento cani prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZPS.

Lo Studio ritiene tuttavia che laddove siano presenti specie ornitiche nidificanti a terra, allo scopo di evitare qualunque possibile interferenza dovuta, ad esempio, a eventuali prolungamenti della stagione riproduttiva e sviluppo della prole, siano da adottare alcune cautele.

Rispetto a specie migratrici in fase post-nuziale e specie svernanti o stanziali lo Studio ritiene che:

- Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Falco pellegrino si trovano principalmente in ambienti rupicoli e i loro siti di nidificazione ricadono per la maggior parte all'interno di Aree Protette e in habitat che non sono accessibili per la pratica venatoria, è perciò presumibile che nessuna di tali specie possa venire disturbato in modo diretto. Eventuali effetti possono essere di tipo indiretto, legati alla riduzione della disponibilità di prede (Lagomorfi) e saturnismo;
- Ardeidi e Limicoli il disturbo può essere esclusivamente di tipo indiretto, legato eventualmente all'emissione acustica puntuale dello sparo. Tali specie tendono a frequentare canneti e foreste ripariali ai margini di corsi d'acqua, stagni e lagune ove la caccia ad Anatidi viene svolta durante



Regione Lombardia

tutto il periodo invernale, non andando a interferire con le fasi riproduttive e di nidificazione, e non essendo le suddette specie confondibili con specie cacciabili;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene rilevante, per le specie di interesse comunitario non cacciabili, la problematica inerente al saturnismo e la contaminazione della matrice acqua e suolo da piombo;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che per quanto riguarda i grandi carnivori terrestri (Lupo, Lince e Orso) l'impatto più significativo che si potrebbe manifestare sia rappresentato dalla forma di caccia in braccata al cinghiale e dai possibili effetti che l'abbandono di prede e visceri contenenti piombo può determinare (saturnismo). Tuttavia, le restrizioni vigenti sui siti Natura 2000 sono ritenute sufficienti a impedire effetti significativi sullo stato di conservazione di queste specie. Per quanto riguarda il problema dell'avvelenamento da piombo lo Studio prevede l'introduzione di specifiche misure di mitigazione;

PRESO ATTO CHE lo Studio di Incidenza ritiene che l'insieme di:

- obblighi e divieti sulla caccia che insistono all'interno delle ZPS;
- Misure di conservazione delle ZSC;
- prescrizioni impartite in sede di Valutazione di Incidenza dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (ad eccezione di Brescia e Lecco);
- specifiche misure e limitazioni previste dai documenti tecnici stessi per le Zone Alpine di maggior tutela (Zone A) ed eventuali siti Natura 2000 presenti nel proprio ambito di competenza;
- recepimento di gran parte delle indicazioni espresse da ISPRA nel parere su calendari venatori regionale e provinciali per la stagione 2022-2023 tra cui la sospensione del prelievo venatorio di Moriglione, Moretta, Pavoncella, Combattente e Tortora selvatica, la riduzione dei carnieri giornalieri di numerose specie ornitiche cacciabili (es: Quaglia, Codone, Beccaccia, Allodola, per la quale sono recepite le indicazioni del Piano di Gestione Nazionale relativamente ai carnieri) e la salvaguardia della Beccaccia in occasione di "ondate di gelo";

consenta di escludere il manifestarsi di significative interferenze con le specie di interesse conservazionistico presenti nel sistema territoriale indagato.

Lo Studio ritiene tuttavia che alcune attività, sebbene limitate, possano costituire un fattore di pressione in modo particolare per quelle specie particolarmente fragili o per le quali l'andamento delle popolazioni risulta in costante declino;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza, sulla base delle analisi condotte e di



Regione Lombardia

quanto indicato da ISPRA nel proprio parere di competenza, non ritiene necessario il recepimento di una generale apertura della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022, in quanto giudica sufficienti le limitazioni imposte dal DM 184 del 2007, recepite dalla DGR 9275/2009.

Lo Studio individua tuttavia le seguenti misure di mitigazione valide in tutti i siti della Rete Natura 2000:

- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- obbligo di sotterramento delle interiora degli ungulati, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche o sia previsto il conferimento della carcassa intera;
- obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo che possano provocare, anche nel medio periodo, problemi di intossicazione a predatori che se ne cibano;
- divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti nonché ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione;
- sospensione dell'attività venatoria da appostamento fisso qualora si osservino Rapaci in volo entro la traiettoria e gittata balistica di tiro;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza individua, ai fini della identificazione di ulteriori misure di mitigazione, tutti i siti della Rete Natura 2000 per i quali i Formulari Standard segnalano il fattore di pressione F03.01 – Caccia e M02.03 - declino o estinzione di specie.

Per tali siti individua misure di mitigazione volte a ridurre il più possibile l'impatto dovuto alla pratica venatoria. In particolare:

- il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, sia consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica ai seguenti siti:
 - ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;



Regione Lombardia

- ZSC IT2010005 Monte Martica;
- ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;
- ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
- ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvullina;
- ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
- ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
- ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- ZPS IT2010501 Lago di Varese;
- ZPS IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
- ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
- ZSC IT2030005 Palude di Brivio;
- ZPS IT2030008 Il Toffo;
- ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
- ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- ZSC IT2060007 Valle Asinina;
- ZSC IT2060008 Valle Parina;
- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZPS IT2060304 Val di Scalve;
- ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- ZPS IT2060506 Belviso Barbellino;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- ZPS IT2070302 Val Caffaro;
- ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;



Regione Lombardia

- ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
- ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
- ZSC IT2090011 Bosco Valentino;
- ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
- ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
- ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- ZPS IT20A0501 Spinadesco;
- ZPS IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
- ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in relazione alle singole specie, tenendo in considerazione i siti in cui sono segnalate le pressioni F03.01 e/o M02.03, individua misure di mitigazione specifiche da applicarsi in alcuni siti:

- Avifauna acquatica - la caccia in forma vagante dal 01/01 al 19/01 è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi alle seguenti specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia. Resta consentito il prelievo di volpe e cinghiale in squadra:
 - ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ZSC IT2010005 Monte Martica;
 - ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;
 - ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
 - ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - ZPS IT2010501 Lago di Varese;
 - ZPS IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
 - ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
 - ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;



Regione Lombardia

- ZSC IT2030005 Palude di Brivio;
- ZPS IT2030008 Il Toffo;
- ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- ZSC IT2060007 Valle Asinina;
- ZSC IT2060008 Valle Parina;
- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZPS IT2060304 Val di Scalve;
- ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- ZPS IT2060506 Belviso Barbellino;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- ZPS IT2070302 Val Caffaro;
- ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
- ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
- ZSC IT2090009 Morta di Bertone;
- Specie nidificanti a terra (*Anthus campestris*, *Anthus pratensis*, *Anthus spinoletta*, *Burhinus oediconemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Lullula arborea*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca* e *Crex crex*) - al fine di tutelare eventuali covate di sostituzione o ritardi nei tempi di involo in caso di stagioni particolarmente piovose o fredde, ed al fine di annullare qualunque tipo di interferenza con tutti i potenziali disturbi rispetto al periodo



Regione Lombardia

riproduttivo di queste specie di interesse comunitario, è previsto il divieto - già vigente in tutte le ZPS lombarde - di svolgimento di attività di addestramento e gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, anche nelle ZSC in cui le suddette specie sono segnalate presenti:

- ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- ZSC IT2010005 Monte Martica;
- ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;
- ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
- ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
- ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
- ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
- ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
- ZSC IT2030005 Palude di Brivio;
- ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
- ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- ZSC IT2060007 Valle Asinina;
- ZSC IT2060008 Valle Parina;
- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;



Regione Lombardia

- ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
- ZSC IT2090011 Bosco Valentino;
- ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
- ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;

PRESO ATTO delle conclusioni dello Studio di Incidenza in cui si evidenzia la compatibilità del Calendario Venatorio Regionale 2022-2023 della Regione Lombardia con gli obiettivi di conservazione. Lo Studio ritiene che non siano evidenziabili interferenze significative tra le specie di interesse conservazionistico e le attività previste dai Calendari, in quanto la compatibilità tra fasi migratorie e/o di nidificazione e riproduzione con i periodi previsti di caccia permette di escludere qualunque tipo di incidenza significativa. Inoltre, l'adozione di opportune misure di mitigazione, coerenti con le indicazioni del parere dell'ISPRA, permette di ridurre gli effetti perturbativi residui e di garantire ulteriormente gli obiettivi di conservazione dei siti esaminati.

Lo Studio conclude indicando che "fermo restando il rispetto degli Obblighi e Divieti vigenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e fatto salvo l'adozione delle misure di mitigazione suggerite nel presente Studio, il Calendario Venatorio Regionale della Regione Lombardia e i connessi documenti tecnici attuativi provinciali per la stagione venatoria 2022-2023, non determinano interferenze significative con le componenti biotiche ed abiotiche presenti nei SIC/ZSC e ZPS analizzati";

RITENUTO di condividere in parte le conclusioni dello Studio di Incidenza in quanto lo stesso, avendo analizzato le scelte del Calendario venatorio, individua alcune misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti su habitat e specie.

Tuttavia, si evidenzia come parte delle misure siano già previste dalla normativa vigente (divieto per tutte le ZPS e le ZSC di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne - D.M. 17 ottobre 2007 e D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275) o dallo stesso Calendario Venatorio (la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2023 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia appare attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro



Regione Lombardia

50 m di distanza da questi nella quasi totalità del territorio regionale; divieto di addestramento cani fino al 11 settembre nei siti Natura 2000 del territorio di Bergamo localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi).

Alcune delle misure mitigative proposte dallo Studio di Incidenza risultano peraltro difficilmente controllabili e verificabili (obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo; sospensione dell'attività venatoria da appostamento fisso qualora si osservino Rapaci in volo entro la traiettoria e gittata balistica di tiro).

Infine, si evidenzia che alcune misure, applicandosi esclusivamente ai siti Natura 2000, possano non tutelare adeguatamente alcune specie di rapaci che presentano ampi movimenti (obbligo di seppellimento dei visceri degli ungulati o conferimento degli stessi laddove non vengano utilizzate munizioni atossiche);

CONSIDERATO che relativamente a quanto indicato da ISPRA in merito alle singole specie si può osservare che

- il Fagiano non presenta problemi di conservazione e che gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione, per cui non si ritiene necessario limitarne il prelievo al 30 novembre su tutto il territorio regionale;
- per quanto concerne Cesena e Tordo sassello la letteratura scientifica non sembra evidenziare in modo univoco il periodo della migrazione pre-riproduttiva. Tuttavia, ricerche condotte in Lombardia e dalla stessa ISPRA confermano che le due specie abbandonano l'Italia e la Lombardia solo a partire da febbraio;
- in ragione del buono status di conservazione della Cesena, che in Italia secondo il reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE presenta andamenti delle popolazioni e della distribuzione stabili o in aumento, non si ritiene necessario, allo stato attuale, la chiusura del prelievo al 10 gennaio anziché al 19 gennaio;
- il Tordo sassello presenta andamenti della popolazione nidificante europea in diminuzione (reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE e Pan European Bird Monitoring Programme) sia nel breve sia nel lungo periodo; secondo il report Direttiva "Uccelli" lo status è considerato in declino, in Italia l'andamento delle popolazioni svernanti risulta sconosciuto sia nel breve che nel lungo periodo e la caccia (G07) risulta indicata quale pressione e minaccia di entità elevata; in via precauzionale si ritiene che nelle ZPS il prelievo debba essere limitato al periodo individuato da ISPRA (fino al 10 gennaio 2023);
- per quanto concerne il Codone l'andamento della popolazione svernante (reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE) è in aumento sia a livello



Regione Lombardia

europeo sia italiano e che lo status di conservazione di tali popolazioni svernanti in Europa è considerato sicuro; tuttavia si ritiene al momento necessario definire un carniere giornaliero;

- la Beccaccia presenta uno status di conservazione sicuro a livello europeo (reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE) e a livello italiano la tendenza di popolazione è considerata in aumento sul lungo periodo e quello di distribuzione stabile nel breve periodo e in aumento nel lungo periodo; la recente letteratura scientifica riporta che la migrazione pre-riproduttiva della specie avviene, per il territorio italiano, non prima della seconda metà di febbraio; si ritiene pertanto che la definizione di un carniere stagionale e l'opportunità di prevedere la chiusura, a livello regionale della caccia, alla specie al 31 dicembre debba essere valutata mediante specifici monitoraggi, attualmente in definizione, che tengano conto, tra le altre cose, delle effettive aree di svernamento della specie e dell'efficacia del "protocollo gelo" che viene applicato dalla stagione venatoria 2021-2022;

CONSIDERATO che i rapaci necrofagi non limitano la propria attività trofica ai siti della Rete Natura 2000. A fronte dell'obbligo, valido da alcuni anni nei siti della Rete Natura 2000 di alcune province lombarde, di seppellire i visceri degli ungulati (laddove non si utilizzino munizionamenti atossici o si conferiscano i visceri stessi ai punti di controllo), non risulta una significativa diminuzione dei fenomeni di intossicazione da piombo. Si ritiene pertanto che, in attesa di definire il passaggio ad un uso più diffuso di munizioni atossiche nella caccia agli ungulati, sia necessario a titolo precauzionale prevedere l'obbligo su tutto il territorio regionale di seppellimento dei visceri o il loro smaltimento. Si ritiene inoltre che sia necessario informare adeguatamente la popolazione venatoria sui potenziali effetti negativi dell'utilizzo di munizionamenti al piombo, in particolare sulle specie di interesse conservazionistico, e delle possibili soluzioni per mitigare tali effetti a breve e a lungo termine. Si auspica infatti che una maggiore consapevolezza possa favorire una maggiore accettazione delle soluzioni a lungo termine che presumibilmente prevederanno la sostituzione, via via sempre maggiore, delle munizioni contenenti piombo con munizioni atossiche;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. T1.2022.0035143 del 6 maggio 2022 è stato richiesto il parere agli Enti gestori dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal calendario venatorio 2022-2023;

ACQUISITO il parere di:

- Provincia di Lodi (Prot. n. T1.2022.0036225 del 11 maggio 2022);
- Provincia di Brescia (Prot. n. T1.2022.0037543 del 16 maggio 2022);



Regione Lombardia

- Comune di Serle (Prot. n. T1.2022.0037813 18 maggio 2022);
- Parco Regionale del Mincio (Prot. n. T1.2022.0038105 del 19 maggio 2022);
- Parco Regionale Adda Sud (Prot. n. T1.2022.0038394 del 20 maggio 2022);
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore (Prot. n. T1.2022.0039189 del 23 maggio 2022);
- Parco Regionale Oglio Sud (Prot. n. T1.2022.0039851 del 25 maggio 2022);
- Comune di Corteno Golgi (Prot. n. T1.2022.0040416 del 27 maggio 2022);
- WWF Oasi - Valpredina (Prot. n. T1.2022.0040776 del 30 maggio 2022);
- Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (Prot. n. T1.2022.0040808 del 30 maggio 2022);
- Parco Regionale Orobie Bergamasche (Prot. n. T1.2022.0040998 del 30 maggio 2022);
- Provincia di Varese (Prot. n. T1.2022.0041170 del 31 maggio 2022);
- Parco Regionale Colli di Bergamo;
- Parco Agricolo Sud Milano (Prot. n. T1.2022.0041188 del 31 maggio 2022);
- Ente di Gestione delle Aree protette del Po Piemontese (Prot. n. T1.2022.0041794 del 1 giugno 2022);

CONSIDERATO che i pareri di Provincia di Lodi, Provincia di Brescia, Comune di Serle, Parco Regionale Adda Sud, Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Parco Regionale Oglio Sud e Comune di Corteno Golgi risultano favorevoli;

CONSIDERATO che il parere favorevole del Parco Regionale del Mincio risulta subordinato al rispetto dell'applicazione delle misure di mitigazione previste dallo Studio di Incidenza e delle indicazioni di ISPRA;

CONSIDERATO che il WWF Oasi – Valpredina condiziona il proprio parere favorevole all'esplicitazione nel provvedimento di approvazione dell'Autorità Competente e al rispetto integrale da parte del Proponente delle seguenti prescrizioni/misure di mitigazione, da indicarsi nel capitolo 3.5 Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000 dell'Allegato 1 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2022/2023 per il territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, incluso nei confini amministrativi della Provincia di Bergamo":

- nell'area di salvaguardia definita in un buffer di 1000 m dal confine della ZSC IT2060016 Valpredina Misma:
 - la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento non è consentita, salvo l'uso dei cani da traccia per il



Regione Lombardia

- recupero degli animali feriti previa comunicazione all'Ente gestore;
- a tutte le forme e specializzazioni di caccia ed alle attività di controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;
- la caccia collettiva al cinghiale (braccata e battuta) è consentita procedendo in direzione verso l'esterno dal confine dell'area di salvaguardia;
- ai cacciatori ammessi alla caccia di selezione al cinghiale non è consentito il prelievo della volpe;

CONSIDERATO che le munizioni non contenenti piombo risultano disponibili e facilmente reperibili per i calibri utilizzati per gli ungulati, per i quali è stata inoltre ampiamente verificata l'efficacia e sicurezza, mentre non lo sono per tutti i calibri e le tipologie di munizioni comunemente in uso per fucili a canna liscia utilizzati per le altre specie; si evidenzia peraltro che la Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio di Bergamo (Decreto n. n. 4400 del 27 maggio 2013) prevede l'"obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo, per i calibri ove tali munizioni siano disponibili, nelle azioni di controllo delle specie problematiche che prevedono lo sparo";

CONSIDERATO che al di fuori dell'area di Riserva/ZSC Valpredina, nonché dell'area buffer, l'attività di gestione del cinghiale è per norma affidata alla competenza del Comprensorio Alpino di Caccia, il quale deve comunque assicurarsi che le modalità di svolgimento di tale attività siano coerenti con le necessità di tutela e conservazione di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000, come riconosciuto anche dall'Ordinanza del TAR Brescia N. 00190/2022 REG.RIC. del 12 aprile 2022;

CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza riconosce che "In alcuni casi potrebbe essere auspicabile privilegiare le forme di caccia (da adottare anche nel controllo numerico di specie in sovrannumero) a basso impatto quali quella di selezione e la girata e ridurre il numero di cani per la braccata in modo da ridurre il disturbo";

DATO ATTO che il PFV della Provincia di Bergamo (delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 (Pag. 198-199 e 200) stabilisce che nell'area di salvaguardia è vietata ogni forma di caccia vagante con impiego di cani, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere;

RITENUTO che l'ulteriore condizione dell'Ente gestore in merito al divieto di utilizzo di cani nell'area di 1000 mt. non risulta accompagnata da indicazioni sito-specifiche circa gli impatti e le pressioni da individuare puntualmente anche con



Regione Lombardia

riferimento a quanto indicato dallo Studio di Incidenza, come sopra richiamato;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano nel proprio parere favorevole richiama l'allegata relazione predisposta dal tecnico faunistico incaricato nel quale si concorda con quanto espresso da ISPRA, in particolare:

- chiusura della caccia in forma vagante al 31 dicembre, con o senza l'uso del cane (con l'eccezione della caccia al cinghiale e alla volpe);
- unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre;
- sospensione del prelievo di alcune specie e riduzione dei carnieri e salvaguardia di specie particolarmente sensibili a determinate condizioni ambientali;
- attivazione del Piano di Gestione Coturnice a delle Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio;
- inizio del periodo di addestramento cani dopo il 1 settembre;
- chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 dicembre e carnieri giornaliero di due capi e stagionale non superiore a 20;

CONSIDERATO che il Parco Regionale Orobie Bergamasche nel proprio parere di competenza sottolinea il problema, ampiamente noto, dell'utilizzo del piombo nelle attività venatorie che provoca gravi e perduranti forme di inquinamento degli ecosistemi, delle reti trofiche e delle specie animali. A tal proposito chiede l'avvio a livello regionale, di concrete azioni volte all'introduzione del divieto di uso di munizioni contenenti piombo, in vista delle future stagioni venatorie. Al fine di non vanificare il lavoro sin qui svolto suggerisce quale punto di partenza, di considerare le valutazioni e le prescrizioni fornite in sede di espressione di parere nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza del proposto Piano Faunistico Venatorio Regionale;

CONSIDERATO che la Provincia di Varese nel proprio parere di competenza ritiene che l'incidenza indotta potenzialmente dal Calendario Venatorio Regionale sui siti Natura 2000 in gestione alla Provincia possa essere ritenuta non significativa, a condizione che i documenti tecnici attuativi del Calendario Venatorio Regionale adottino le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza e integrino le proprie previsioni in coerenza con il parere espresso da ISPRA e come indicato nella propria istruttoria, limitando così i potenziali impatti negativi sulle specie di uccelli in migrazione, svernanti e nidificanti e sulla piccola selvaggina. L'istruttoria condotta dalla Provincia definisce infatti:

- che le disposizioni del Calendario siano coerenti con il parere espresso da ISPRA, relativamente alle date di chiusura della caccia per tordi e avifauna acquatica e della caccia in forma vagante;



Regione Lombardia

- che al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di conservazione di Rete Natura, sia garantita la coerenza con il parere ISPRA, uniformando per tutte le ZSC e le ZPS l'apertura alla caccia al 1 ottobre, fermo restando il parere positivo del Parco del Ticino, ente gestore del Lago di Comabbio;
- che alla luce delle valutazioni riguardanti le potenziali ricadute dell'allevamento e addestramento cani su Rete Natura 2000, condivise anche da ISPRA, vengano uniformate le date di inizio dell'attività di addestramento e allenamento cani in Rete Natura 2000 ZPS/ZSC al primo settembre, vietandone contestualmente lo svolgimento nel tardo pomeriggio;

CONSIDERATO che il Parco Regionale Colli di Bergamo condiziona il proprio parere positivo all'inserimento nel provvedimento di approvazione delle seguenti prescrizioni valevoli in riferimento alle ZSC IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo e IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza:

- divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia - agli ungulati, sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, e nelle fasce di rispetto di 1000 metri dai confini esterni delle ZSC Canto Alto e Valle del Giongo e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, per coerenza ambientale e per le caratteristiche etologiche e ecologiche delle specie potenzialmente oggetto di impatto per saturnismo;
- la caccia collettiva al cinghiale (braccata e battuta) sia esclusa sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, e nelle fasce di rispetto di 1000 metri dai confini esterni delle ZSC Canto Alto e Valle del Giongo e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, in favore di tecniche a basso impatto (quali la caccia di selezione), che permettano l'auspicato contenimento numerico del cinghiale, nel rispetto degli obiettivi di conservazione posti in essere dai siti Natura 2000 IT2060011 e IT2060012, evitando in particolare la dispersione di questi animali verso le sopraccitate ZSC;

CONSIDERATO che, come specificato nell'Allegato 1 - Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2022/2023 per il territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, incluso nei confini amministrativi della Provincia di Bergamo, "Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti gli eventuali ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP".



Regione Lombardia

CONSIDERATO che il Parco Agricolo Sud Milano nel proprio parere di competenza chiede di porre particolare attenzione all'aspetto della dispersione di polvere di piombo sui terreni in quanto questa si trasforma rapidamente in composti reattivi che portano ad alti livelli di contaminazione;

CONSIDERATO che l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Piemontese esprime parere favorevole in merito al calendario venatorio 2022 – 2023 della Regione Lombardia, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni atte ad escludere potenziali impatti sulle specie di interesse conservazionistico presenti nella ZPS IT 1180028 “Fiume Po – tratto vercellese alessandrino” e nella ZSC IT1180027 “Confluenza Po – Sesia – Tanaro”:

- sia individuato e rispettato un buffer di 300 m dalla suddetta ZPS;
- all'interno del buffer, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, non siano utilizzate munizioni contenenti piombo e siano utilizzati al massimo 4 cani per praticare la braccata;
- all'interno del buffer, sia vietata l'apertura della stagione venatoria in data antecedente al primo ottobre ad eccezione della selezione agli ungulati e sia vietata l'attività venatoria sui terreni parzialmente o totalmente innevati;

CONSIDERATO che un buffer di 300 m, localizzato in parte nel Fiume Po e in parte in area golenale, è di difficile individuazione e attestazione su elementi riconoscibili del territorio; tale buffer ricade comunque in larga parte nella ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina dove l'utilizzo delle munizioni di piombo è comunque vietata nelle aree umide e nei 150 m da queste; tutto il buffer è localizzato in zona non idonea al cinghiale dove è possibile esclusivamente la caccia di selezione alla specie, quindi non risulta possibile la braccata; si evidenzia che è comunque vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati e che l'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se l'appostamento è posto direttamente sull'acqua e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa; con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente all'avifauna migratoria acquatica consentita, purché il capanno sia collocato direttamente nell'acqua, o se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa;



Regione Lombardia

RICHIAMATI i divieti previsti per tutte le ZPS dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalla D.G.R. n. 9275 del 23 aprile 2009:

- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

Ulteriori divieti si applicano alle diverse tipologie di ZPS

- ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
 - divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula*



Regione Lombardia

chloropus), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:
 - divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

RICHIAMATO inoltre il divieto previsto per tutte le ZSC dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalle D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013:

- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

RITENUTO che, in considerazione di quanto esplicitato nelle "Linee guida per la Valutazione d'Incidenza in Regione Lombardia" – Allegato A alla D.G.R. 16 novembre 2021, n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021, n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", la validità temporale della presente Valutazione d'Incidenza debba coincidere con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente individuate dalla D.G.R. n. 5105 del 26 luglio 2021;

CONSIDERATO che la Valutazione di Incidenza rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura che prevede tra l'altro, il raggiungimento del Risultato Atteso "Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità" (Ter 9.05.208);

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini previsti ai sensi di legge;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.R. 17 del 04/06/2014;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'undicesima legislatura;



Regione Lombardia

DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario Venatorio Regionale 2022-2023 della Regione Lombardia e i correlati documenti tecnici attuativi e propedeutici alla predisposizione degli atti amministrativi relativi a Bergamo, Brescia, Brianza, Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), in accordo a quanto riportato in premessa e ferme restando le seguenti prescrizioni:
1. obbligo, in tutto il territorio regionale, di sotterramento delle interiora degli ungulati, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche o non sia previsto il conferimento della intera carcassa;
 2. in tutti i siti della Rete Natura 2000 obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo;
 3. in tutti i siti della Rete Natura 2000 divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti, nonché ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione;
 4. il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, è consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica in tutte le ZPS e nelle seguenti ZSC:
 - IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;



Regione Lombardia

- IT2020009 Valle del Dosso;
 - IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2030005 Palude di Brivio;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - IT2060007 Valle Asinina;
 - IT2060008 Valle Parina;
 - IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - IT2060016 Valpredina e Misma;
 - IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070011 Torbiera La Goia;
 - IT2070012 Torbiere di Val Braone;
 - IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2070022 Corno della Marogna;
 - IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
 - IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
 - IT2090003 Bosco del Mortone;
 - IT2090009 Morta di Bertonico;
 - IT2090011 Bosco Valentino;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
5. venga previsto anche per il territorio di Monza Brianza che la caccia in forma vagante a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone,



Regione Lombardia

- Marzaiola e Canapiglia sia consentita dall'1 fino al 20 gennaio limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi;
6. in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate il termine del prelievo di Tordo sassello è fissato al 10 gennaio 2023:
- IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2010501 Lago di Varese;
 - IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
7. divieto di svolgimento di attività di addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZSC di seguito indicate e fatto salvo quanto già previsto dalle disposizioni integrative per il territorio di Bergamo (Allegato 1 al Calendario):
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2010501 Lago di Varese;
 - IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
 - IT2020009 Valle del Dosso;
 - IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2030005 Palude di Brivio;
 - IT2070002 Monte Piccolo – Monte Colmo
 - IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070009 Versanti dell' Avio
 - IT2070010 Piz Olda – Val Malga
 - IT2070011 Torbiera La Goia;
 - IT2070012 Torbiere di Val Braone;
 - IT2070014 Lago delle Pile;
 - IT2070023 Belvedere – Tri Plane;



Regione Lombardia

- IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2070015 Monte Cas-Cima di Corlor;
 - IT2070016 Cima Comer;
 - IT2070021 Valvestino;
 - IT2070022 Corno della Marogna;
 - IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
 - IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
 - IT2090003 Bosco del Mortone;
 - IT2090009 Morta di Bertonico;
 - IT2090011 Bosco Valentino;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
8. per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 (Pag. 198-199 e 200) sia previsto che:
- non è consentita la caccia vagante con l'impiego di cani da caccia, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere; è inoltre consentito l'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti previa comunicazione all'Ente gestore;
9. 10. nell'area buffer di 1.000 metri dal confine della ZSC IT2060016 Valpredina Misma sia previsto che:
- non è consentito detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo per la caccia e le attività di controllo degli ungulati;
 - ai cacciatori ammessi alla caccia di selezione al cinghiale non è consentito il prelievo della volpe;



Regione Lombardia

10. nelle ZSC IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo e IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza nonché nell'area di salvaguardia definita nel buffer di 1000 m dal confine dei siti stessi sia previsto che:
- sia vietato l'utilizzo e la detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati;
11. nelle ZPS e nelle ZSC di seguito elencate la caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina sia consentita a partire dall'1 ottobre 2022:
- IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2010501 Lago di Varese;
 - IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
 - IT20B0009 Valli del Mincio;
 - IT20B0010 Vallazza;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello
 - IT20B0014 Chiavica del Moro;
 - IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio;
 - IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere;
12. nei seguenti siti Natura 2000 la caccia vagante abbia inizio l'1 ottobre 2022:
- IT2070015 Monte Cas-Cima di Corlor;
 - IT2070016 Cima Comer;
 - IT2070021 Valvestino;
 - IT2070022 Corno della Marogna;
 - IT2070402 Alto Garda Bresciano;
13. sia previsto un carniere giornaliero per il Codone.

Le prescrizioni sopra riportate non sostituiscono quanto definito nelle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e non sostituiscono le prescrizioni date nelle Valutazioni di Incidenza dei singoli Piani Faunistico-Venatori provinciali, ma sono da considerarsi aggiuntive.

- b) Di stabilire che la validità della presente Valutazione di Incidenza coincida con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale (2022-2023).
- c) Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sistema informativo



Regione Lombardia

SIVIC all'indirizzo www.sivic.servizirl.it.

- d) Di provvedere alla trasmissione del presente Decreto alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 interessati.
- e) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

FILIPPO DADONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge